

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0107180  
del 16/04/2010Alle Amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna  
- Responsabili Formazione professionale  
- Responsabili Attività produttive

e, p.c. Direzione Regionale del Lavoro Emilia-Romagna

Direzione generale Cultura, formazione e lavoro  
Direzione generale Attività produttive, commercio, turismo**Oggetto: Rilascio patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici  
(art. 287 del Dlgs 152/2006)**

In riferimento al **rilascio dei patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili**, si rammenta che il comma 1 dell'articolo 287 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, disponeva:

*"Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato provinciale del lavoro è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco".*

Come noto, la Corte Costituzionale - con sentenza 24 luglio 2009, n. 250 - ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità della suddetta norma nella parte in cui attribuisce alle Direzioni Provinciali del Lavoro (già Ispettorati Provinciali del Lavoro) la competenza a rilasciare i patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici, ossia limitatamente alle parole: *"rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale"*.

La censura della Corte rileva in particolare sulla funzione amministrativa di rilascio del patentino, che non è pertanto più svolta dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Viale Aldo Moro 38  
40127 Bolognatel 051527 3616 / 3587  
fax 051527 3936Email: servfp@regione.emilia-romagna.it  
PEC: servfp@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/

INDICE  
Classif. 484 LIV. 1 700 LIV. 2 10 LIV. 3 35 LIV. 4 LIV. 5 ANNO 2010 NUM 7 SUB

Conseguente effetto giuridico della succitata sentenza è la reviviscenza della previgente disciplina, mai abrogata, stabilita dal d.lgs. n. 112 del 1998 (art. 84, lettera b) – che aveva attribuito alle Regioni la funzione di “rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici civili compresa l’istituzione dei relativi corsi di formazione” – e dalla legge regionale n. 3 del 1999 (art. 123), che aveva successivamente delegato alle Province il rilascio della medesima abilitazione.

Pertanto, si dà atto con la presente che, a seguito della succitata sentenza, **ritorna in capo alle Amministrazioni provinciali la funzione del rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.**

La Corte Costituzionale è intervenuta sull’art. 287 del d.lgs. 152/06 anche nella parte in cui assegnava allo Stato la competenza di disciplinare i corsi e gli esami per il rilascio dei patentini stessi (comma 6), dichiarando l’illegittimità del seguente passaggio: *“Il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 agosto 1968 stabilisce la disciplina dei corsi e degli esami di cui al comma 1 e delle revisioni dei patentini. Alla modifica e all’integrazione di tale decreto si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.*


Non è più possibile, quindi, fare riferimento al decreto ministeriale 12 agosto 1968 quale fonte della disciplina sui corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione, il che comporta un vuoto normativo da colmare al più presto.

A tal riguardo si informa che la Conferenza delle Regioni ha deciso di avviare un’istruttoria per definire una disciplina condivisa a livello nazionale del percorso formativo in sostituzione del succitato d.M. 12 agosto 1968.

In attesa della ridefinizione del quadro normativo, si conferma quanto comunicato con nota del Servizio Formazione professionale in data 17/12/2009, relativamente alla sospensione delle autorizzazioni dei percorsi di formazione regolamentata abilitanti alla conduzione di impianti termici.

Cordiali saluti

Servizio Formazione Professionale

Fabrizia Monti  


Servizio Politiche Energetiche

Attilio Raimondi  
